SCO

# Scaffalature di magazzini automatizzati agevolate anche col bonus investimenti

## **La norma di interpretazione autentica riguarda i beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016**

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. [720](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=363035&IDSrc=100) di ieri, ha affermato che le **scaffalature** dei magazzini automatizzati, nel caso di specie concessi in locazione operativa, sono agevolate anche ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. [178/2020](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=20045&IDSrc=100).

A norma dell’[art. 3-*quater*](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=17616&IDArticolo=466044&IDSrc=100#Comma4) comma 4 del DL 135/2018, “ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’[articolo 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=15445&IDArticolo=391655&IDSrc=100#Comma9), comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei **magazzini automatizzati** interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato”.

L’Agenzia rileva che tale disposizione si riferisce ai magazzini automatizzati **interconnessi** ai sistemi gestionali di fabbrica di cui all’allegato [A](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=15445&IDArticolo=392619&IDSrc=100) alla L. 232/2016.
Considerato che, analogamente all’iper-ammortamento, l’ambito oggettivo della disciplina del credito d’imposta di cui all’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=20045&IDArticolo=525953&IDSrc=100#Comma1056), commi 1056 e 1057 della L. 178/2020 è costituito dagli “investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’**allegato A**annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232” (l’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100#Comma189) comma 189 della L. 160/2019 si esprime in maniera similare) e che il credito d’imposta in esame costituisce un’evoluzione dell’iper-ammortamento, l’Agenzia afferma che il comma 4 dell’art. 3-*quater* del citato DL si applica anche ai magazzini automatizzati che possono beneficiare del predetto credito d’imposta.

Secondo l’Agenzia, il riferimento esclusivo all’iper-ammortamento nella citata disposizione è volto soltanto a **evitare** che tale assimilazione possa essere effettuata anche ai fini di altre e diverse discipline, come ad esempio quella catastale e quella dell’IMU, per le quali la norma interpretativa stabilisce, invece, che “resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato”.

Relativamente alla concessione in **locazione operativa** a terzi dei beni oggetto dell’investimento, nella medesima risposta n. 720 l’Agenzia precisa che trovano applicazione anche con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. [4/2017](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=263655&IDSrc=100) e del principio di diritto n. [2/2020.](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=325409&IDSrc=100)

Sono quindi esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, l’agevolazione, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma – come chiarito dal principio di diritto n. 2/2020 – solo a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’**attività principale** o tipica dell’impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sul piano sia tecnico che organizzativo, l’attività o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.

Con riferimento all’esclusione dall’ambito applicativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali dei **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, con la risposta interpello n. [721](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=363036&IDSrc=100) di ieri, l’Agenzia ha chiarito che, fermi restando gli altri requisiti richiesti, è possibile applicare l’agevolazione in relazione ai beni non rientranti nel perimetro concessorio, per i quali non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale all’ente concedente ovvero al soggetto subentrante.

Diversamente, i beni **rientranti** nel perimetro della concessione devono ritenersi esclusi dall’ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in forza dell’esclusione disposta dall’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100#Comma187) comma 187 della L. 160/2019 e dall’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=20045&IDArticolo=525953&IDSrc=100#Comma1053) comma 1053 della L. 178/2020.

*Attestato di conformità con data certa*

Sempre in tema di agevolazioni agli investimenti in beni strumentali, con la risposta interpello n. [725](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=363050&IDSrc=100) è stato chiarito che, in relazione all’[art. 1](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100#Comma195) comma 195 della L. 160/2019, ai fini della decorrenza degli effetti dell’agevolazione è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda all’emissione di un **attestato di conformità**, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione; in questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell’attestato da parte dell’impresa.

L’Agenzia ha quindi ritenuto che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, sia idoneo a garantire la certezza della **data** di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestato di conformità.